

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione del 22/11/2000

Deliberazione del 22/11/2000 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

Ai sensi degli articoli 29 e seguenti del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, durante il periodo di transizione biennale, la partecipazione alle gare può essere consentita tanto alle imprese che conseguono la qualificazione dalle SOA secondo le nuove regole, quanto alle imprese che, in attesa di essere qualificate, possono essere ammesse alle gare previo accertamento dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti, secondo parametri comparati da indicare nel bando di gara, essendo, in tal caso, sufficiente una mera dichiarazione del possesso dei requisiti della qualificazione stessa.

Deliberazione del 22/11/2000 legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

La procedura di verifica a campione di cui all'art.10, co.1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non può interessare quelle imprese che si presentano in gara esibendo l'attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA, in quanto per esse, l'attestazione stessa costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria e l'operatività di tale norma non trova ostacolo nelle disposizioni di cui alla Legge n.127/97 e al D.P.R. 403/98 in tema di semplificazione amministrativa e di autocertificazione in quanto a queste disposizioni va, comunque, riconosciuto un ruolo integrativo.

Deliberazione del 22/11/2000 legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'autodichiarazione avente ad oggetto i requisiti di ordine generale, di cui all'art.17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., in quanto sostitutiva ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, deve necessariamente avere i contenuti e le caratteristiche formali che le sono proprie e l'eventuale falsità delle dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi non è disciplinata, nelle conseguenze, dell'articolo 10, co.1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., bensì delle regole ordinarie sulla modalità di verifica a carico della pubblica amministrazione e sulle conseguenti responsabilità.

Deliberazione del 22/11/2000 legge 109/94 Articoli 11 - Codici 11.2

Dal combinato disposto dell'art.11 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., dell'art.18, co.13 e dell'art.20 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, nonché della Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 182/400/93 del 1° marzo 2000, emerge che i consorzi di concorrenti, di cui all'art. 10, co.1, lett. e) della L.109/94, di tipo orizzontale, possono partecipare alle gare qualora la mandataria o capogruppo o le mandanti o le altre imprese consorziate siano in possesso dei requisiti, prescritti dagli artt.31 e 32 del D.P.R. 34/2000 per le singole imprese, rispettivamente nelle misure minime del 40% e del 10%; i consorzi di cui all'art.10, co.1, lett. e), della L.109/94 di tipo verticale, possono partecipare alla gara qualora la mandataria o capogruppo e ciascun mandante o altra impresa consorziata possiedano i requisiti prescritti dagli artt.31 e 32 del suddetto D.P.R. 34/2000 per l'impresa singola, rispettivamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categoriche intendono assumere ed ai corrispondenti singoli importi; possono, inoltre, essere ammessi alle gare anche i consorzi che non prevedono che tutte le lavorazioni diverse da quella prevalente siano assunte da mandanti o da altre imprese consorziate sempre che i requisiti mancanti siano posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

Deliberazione del 22/11/2000 legge 109/94 Articoli 21, 31 - Codici 21.2.2, 31.1

Nel caso di offerta di prezzi unitari, considerato che gli oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta, sembra conveniente indicarli nel bando di gara separatamente e liquidarli a parte.

Deliberazione del 22/11/2000 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.1

L'art.31, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., nella parte in cui prevede che gli oneri di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara si riferisce sia agli oneri per la predisposizione sia a quelli per l'esecuzione del piano di sicurezza. La differenza fra le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2 bis dell'art.31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è da rinvenire nel fatto che la previsione, di cui al comma 2 bis dell'articolo citato, fa riferimento ad eventuali proposte fatte dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori stessi: trattasi di proposte di assestamento o di correttivi suggeriti alla luce di una reputata insufficienza del piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla stazione appaltante.

Deliberazione del 22/11/2000 legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2

L'art.25 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non prevede alcun limite massimo di importo per le varianti

Deliberazione del 22/11/2000 legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.4

Dal combinato disposto dell'art.16 e dell'art.19, co.5 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., sembra dedursi che, qualora la manutenzione prescinda dal progetto esecutivo, occorre stabilire se l'appalto rientri nell'ambito oggettivo di cui all'art.2, co.2, della legge quadro e, in caso negativo, la stazione appaltante non può procedere alla redazione di un progetto esecutivo.